SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO

4° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1995

Presidenza del Presidente SMURAGLIA

IC 0298

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio, della Confesercenti, della Casa, della Confartigianato e della CNA

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3, 7, 10
DE LUCA *(Progr. Feder.)* 7, 8
PELELLA *(Progr. Feder.)* 9
DE CRAIS ..... *Pag.* 10
DE ROMANIS 9
GOBBI 3, 8, 9
MARCUCCI 9
MUSSOLIN 7, 8, 9
PEDRELLI 5

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Basilio Mussolin ed il signor Luigi De Romanis, in rappresentanza della Confcommercio; il signor Guido Pedrelli ed il signor Massimiliano Marcucci, in rappresentanza della Confesercenti; il signor Antonio Migliaccio, in rappresentanza della CASA; il signor Bruno Gobbi, in rappresentanza della Confartigianato ed il signor Alberto De Crais in rappresentanza della CNA.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

Audizione dei rappresentanti della Confcommercio, della Confesercenti, della CASA, della Confartigianato e della CNA

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva in materia di orario di lavoro.

Oggi è in programma l'audizione dei rappresentanti della Confcommercio, della Confesercenti, della CASA, della Confartigianato e della CNA.

Prima di dare la parola ai nostri ospiti, desidero ringraziarli per aver aderito alla richiesta di informazioni nel quadro di questa indagine conoscitiva, che rappresenta quasi una parentesi nell'esame di un gruppo di disegni di legge in materia di orario di lavoro. È probabile che tre disegni di legge siano già a vostra conoscenza, mentre gli altri due, che sono stati presentati in questi giorni, sono per voi una novità. Nella prossima settimana speriamo di farvi avere il testo di questi disegni di legge, di modo che al più presto possiate farci pervenire eventuali vostre osservazioni al riguardo.

L'indagine conoscitiva è finalizzata ad un miglior esame di questi testi. Abbiamo preferito adottare questa formula procedurale per coinvolgere tutta la Commissione, visto che la materia è di grande rilevanza e interesse. Sono problemi su cui si sta discutendo in diversi Stati, a livello scientifico, politico e sindacale. Anche in Italia da molto tempo si sta approfondendo tale tematica e l'interesse è testimoniato dalla presentazione di più disegni di legge in materia di orario di lavoro.

Vi abbiamo invitato in questa sede per avere una vostra valutazione, non tanto sui singoli aspetti dei disegni di legge, quanto sulle questioni generali. Vi invito già da ora a far pervenire alla Commissione, se necessario, ulteriore documentazione in proposito.

Do quindi la parola ai nostri ospiti.

GOBBI. Ringrazio il Presidente e la Commissione per averci dato la opportunità di esprimere la posizione unitaria delle tre confederazioni artigiane (Confartigianato, CNA e CASA), a nome delle quali intervengo, sull'orario di lavoro.

I provvedimenti all'esame della Commissione lavoro del Senato, ed in particolare il disegno di legge n. 1251, rispecchiano, quanto ad impostazione e contenuti, l'esito del dibattito svoltosi in seno al CNEL nello scorso 1994, che ha condotto il Consiglio alla predisposizione di una bozza di disegno di legge in materia di «tempo di lavoro e flessibilità dell'orario».

La non piena condivisione di alcuni punti fondamentali di quell'articolato, già a suo tempo espressa dalle confederazini artigiane, non può che essere confermata anche in questa sede, in presenza di disposizioni contenute nei provvedimenti oggetto dell'indagine che appaiono ancora più rigidi e restrittivi delle formulazioni adottate dal CNEL.

Prima di entrare nel merito di tali disposizioni, si ritiene opportuna una considerazione di carattre generale che attiene alla impostazione tradizionalmente adottata dal legislatore italiano allorchè si trova a dover procedere al recepimento di disposizioni comunitarie.

L'insieme dei disegni di legge in questione rappresenta ancora una volta l'esempio di come le normative comunitarie vengano acquisite nel nostro ordinamento attraverso legislazioni di portata molto più rigida e garantista di quanto le stesse norme europee intendano definire. Ciò senza considerare che l'ordinamento italiano in materia giuslavoristica si distingue dagli altri ordinamenti europei proprio per la sua storica e consolidata attenzione ai problemi di tutela del lavoratore, derivante da uno stretto rapporto tra legge e contrattazione collettiva, nonchè dall'assoluta influenza della dinamica delle relazioni sindacali sulle iniziative legislative.

Tale osservazione appare vieppiù confermata dal fatto che i disegni di legge all'attenzione della Commissione, ed in particolare il n. 1251, assumono in tutto e per tutto i titoli della direttiva comunitaria n. 93/104/CEE in materia di orario di lavoro, preoccupandosi di regolamentare istituti quali le ferie che nel nostro paese hanno rilevanza costituzionale, esasperando quindi il tentativo del legislatore europeo di offrire una normativa ampia e compiuta al fine di porre delle garanzie minime per quei paesi che sul punto non possono offrire esempi di legislazione avanzata. Non solo, ma anche i riferimenti ai problemi di salute e sicurezza, necessari nella normativa comunitaria per superare i limiti posti da alcuni paesi all'iniziativa legislativa in materia di carattere sociale, sono stati assunti nei disegni di legge (vedi l'articolo 11 del disegno di legge n. 1251) senza che siano stati tenuti nella debita considerazione gli eventi politici che hanno caratterizzato la legislazione sociale comunitaria, del trattato di Maastricht ad oggi.

È con viva preoccupazione, quindi, che le confederazioni artigiane invitano il legislatore italiano a valutare tutti gli aspetti che ruotano intorno a ciascun atto di recepimento, non solo dal punto di vista dell'«impatto» giuridico e/o sindacale, prima di avventurarsi nella predisposizione dei cosiddetti adeguamenti a normative europee.

Sul punto, infine, vale la pena sottolineare che il richiamo a norme che sono già state fatte oggetto di apposita regolamentazione (vedi il decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 in materia di sicurezza del lavoro) deve essere fatto con una attenzione particolare al coordinamento delle disposizioni e non già producendo una mol-

tiplicazione di obblighi, adempimenti ed oneri che non trovano alcun tipo di giustificazione.

Nel merito dell'insieme dei provvedimenti all'esame della Commissione, pur tenendo conto della esigenza di ottemperare agli obblighi comunitari, emerge una legislazione che in tema di orario di lavoro considera estremamente residuale il ruolo della contrattazione collettiva, affidando ad essa compiti meramente attuativi con effetti di estremo squilibrio delle vigenti soluzioni negoziali.

Ad esempio, appare assolutamente non condivisibile la fissazione dei valori minimi delle maggiorazioni retributive da erogare in presenza di lavoro straordinario, che in alcuni casi si attesta su valori di gran lunga superiori a quelli attualmente previsti dalla contrattazione artigiana.

Un altro aspetto, peraltro già a suo tempo criticato nell'iniziativa del CNEL, riguarda gli obblighi documentali, previsti nel citato disegno di legge n. 1251: risulta infatti impropria nonchè inopportuna l'individuazione, particolarmente per le piccole imprese, di un ulteriore adempimento che va a d aggravare il già eccessivo carico di oneri cui sono soggette le aziende. Oltretutto, una simile disposizione appare in netta controtendenza con gli obiettivi più volte espressi, nelle diverse sedi politiche ed istituzionali, di giungere ad una semplificazione delle procedure poste a carico di soggetti economici.

Per concludere, evitando di soffermarsi su altri specifici contenuti inseriti nei disegni di legge di che trattasi, le Confederazioni dell'artigianato esprimono l'esigenza che sia data attuazione al dispositivo comunitario seguendo almeno alcuni criteri minimi: in primo luogo, lo stralcio di tutti quegli istituti che nel nostro ordinamento trovano già una soddisfacente regolamentazione, ovvero sono oggetto di soluzioni negoziali che possono configurarsi come recepimento effettuato dalle parti sociali, così come ammesso dalla direttiva; in secondo luogo, l'attribuzione alla contrattazione collettiva di una titolarità a regolamentare taluni aspetti dell'orario di lavoro (ad esempio la flessibilità), in modo che, nel rispetto del principio costituzionale dell'autonomia contrattuale, siano trovate le opportune soluzioni nelle uniche sedi che maggiormente sono in grado di cogliere e rispettare le specificità dei singoli settori produttivi; in terzo luogo, lo stralcio delle norme che possano avere diretto o indiretto cointeressamento con emanandi provvedimenti sul mercato del lavoro, o con provvedimenti già in vigore su altre materie; in quarto luogo, l'individuazione di un limite massimo dell'orario di lavoro settimanale che non può scendere sotto le 40 ore, prevedendo nessun onere contributivo per le ore eccedenti, in modo da mantenere la consistenza dei costi così come attualmente prevista dalla quarantesima alla quarantottesima ora.

PEDRELLI. Signor Presidente, prendo la parola in rappresentanza della Confesercenti. In primo luogo ringrazio lei e la Commissione per aver voluto ascoltare le nostre valutazioni sui disegni di legge presentati e su quelli che verranno predisposti. Noi siamo a conoscenza soltanto di tre di essi, ma prenderemo visione anche degli altri due.

Riteniamo che le direttive dell'Unione europea siano importanti, ma che comunque il problema sia quello di coniugare la politica economica

con quella sociale: credo che questo sia uno dei canoni fondamentali per una sana gestione della cosa pubblica e comunque dell'economica in generale.

La nostra organizzazione rappresenta i datori di lavoro, ma non solo per questo riteniamo che lo *slogan* che andava molto di moda negli anni passati, e che qualcuno ancora va declamando: «lavorare meno per lavorare tutti», si possa difficilmente sposare con una corretta gestione dell'economia di un paese. Infatti, lavorare meno significa minor reddito, produrre di meno, riduzione dei consumi e quindi minore occupazione, con una crisi certa dell'economia nazionale.

Noi riteniamo altresì che l'orario di lavoro, soprattutto riferito alle attività del commercio, del terziario e del turismo, sia difficilmente organizzabile o comunque gestibile con una norma generalizzata, che vada bene per tutti, perchè occorre tener conto degli aspetti specifici e delle diverse esigenze delle attività aziendali. Non si possono stabilire per legge 40 ore settimanali per tutte le attività: magari vanno bene per l'industria, ma non per il commercio e per il turismo. Riteniamo pertanto che questa sia una strada non percorribile.

A tale riguardo non condividiamo il contenuto dei disegni di legge presentati, almeno di quelli che conosciamo, e ne spiego il motivo. Essi chiedono la riduzione dell'orario settimanale di lavoro, la contrazione del ricorso allo straordinario, l'allungamento delle ferie e pause durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tutto questo viene previsto in maniera ancor più penalizzante di quanto preveda la stessa direttiva n. 93/104/CEE che parla di 40 ore settimanali (nei disegni di legge si fa riferimento addirittura a 35 ore settimanali). Non possiamo accettare tali proposte e, pur comprendendo la volontà politica di adeguarsi entro il 1996 alle direttive europee, riteniamo che i disegni di legge esaminati siano andati ben oltre le prescrizioni comunitarie.

In secondo luogo, crediamo sia bene lasciare alla contrattazione collettiva settoriale, pur tenendo conto delle indicazioni contenute nella direttiva CEE, la possibilità di definire quantità e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. La sede legislativa, per le rigidità che presenta, non può essere considerata idonea a disciplinare la materia, se non negli aspetti generali o per far fronte a situazioni congiunturali e di grave crisi.

Infine, riteniamo che il punto massimo di compromesso possa essere quello di prevedere un orario ordinario settimanale di lavoro pari alle 40 ore e una prestazione di lavoro straordinario di 8 ore per un totale di 48 ore settimanali onnicomprensive. Questa ipotesi, pur peggiorando di gran lunga l'attuale situazione, è l'unica che potrebbe venir sopportata dalle aziende dei settori da noi rappresentati.

Concludendo, signor Presidente, in una situazione di crisi occupazionale, nel momento in cui il paese cerca lentamente di uscire dal *tunnel* e, adeguandosi entro il 1997 al trattato di Maastricht, di entrare in Europa (o di rientrarvi, ammesso che ci sia mai stato, comunque in periodi recenti ha fatto parte dello SME), la Confesercenti ritiene necessaria una certa flessibilità nell'utilizzo di alcuni strumenti da parte delle imprese. Esse vogliono creare più occupazione, più lavoro e, di conseguenza, più ricchezza, ma sono necessarie una maggiore flessibilità e minori rigidità.

I testi dei disegni di legge che noi conosciamo, però, non seguono questi criteri e riteniamo difficilmente percorribile la strada tracciata. Ci sembrano troppo rigidi, poco flessibili e comunque punitivi per le aziende del settore del terziario e del commercio che in anni recenti, diciamo fino agli anni '80-primi anni '90, si sono caricate sulle spalle le dismissioni di lavoratori provenienti dalle industrie sovvenzionate che stavano procedendo alla ristrutturazione e che stanno tuttora espellendo manodopera. Il terziario ha potuto assorbire questi lavoratori, ma oggi non riesce più a farlo.

Posso fornirvi alcuni dati al riguardo, dei quali però ritengo siate già a conoscenza. Negli ultimi due anni sono morte 290.000 imprese e ne sono nate 198.000, con un saldo negativo di 92.000 imprese. Il commercio ha perso oltre 153.000 posti ti lavoro perchè non riusciamo a creare maggiore occupazione, ma abbiamo bisogno di maggiore flessibilità e di maggiore capacità di poter gestire i nostri lavoratori dipendenti.

MUSSOLIN. Signor Presidente, prendo la parola a nome della Confcommercio.

Non ritengo opportuno ripetere le considerazioni già esposte negli interventi che mi hanno preceduto e che sono da noi condivise.

Ci troviamo di fronte ad una prospettiva che riteniamo senza sbocco, nel senso che un irrigidimento delle norme attuali può provocare esclusivamente problemi che possono poi riflettersi sui livelli occupazionali. Tra l'altro, alcune previsioni contenute nei disegni di legge nn. 137, 1251 e 1347 ci sembrano nettamente in contrasto con quanto fin qui stabilito dall'autonomia negoziale. Questi sono già previsti dai contratti, avendo però presenti le necessità e le esigenze non solo dei lavoratori, ma anche delle aziende.

Vale quindi la pena di riconsiderare con molta attenzione gli aspetti dei disegni di legge in questione, anche perchè verrebbe meno la sensibilità che lo stesso sindacato ha dimostrato ai problemi che le aziende si trovano a dover risolvere ed affrontare in questo momento.

Basti considerare che nei nostri settori i contratti già prevedono sistemi plurisettimanali di flessibilità dell'orario di lavoro: questi sistemi vanno salvaguardati, perchè offrono possibilità importanti alle imprese che possono inserire nuove unità nel ciclo produttivo. Non credo di dover aggiungere altro; lasciamo agli atti della Commissione la memoria che avevamo predisposto.

PRESIDENTE. Prego i colleghi che intendono intervenire di prendere la parola.

DE LUCA. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei nostri ospiti ed ho scoperto che le posizioni critiche vanno sempre aumentando. Avevo sentito avanzare delle contestazioni al principio «lavorare meno per lavorare tutti», ma non avevo mai sentito che lavorare di più serve ad occupare più gente. Quel che non comprendo nella prospettiva indicata dai nostri ospiti è se esiste spazio per il lavoro straordinario, visto che il lavoro eccedente le 40 ore settimanali viene considerato lavoro supplementare. Vorrei capire se esistono spazi per il lavoro straordina-

rio, visto che la stessa direttiva comunitaria n. 93/104/CEE, che spesso viene citata ma che non sempre viene ricordata nei suoi esatti contenuti, prevede un orario di lavoro di 48 ore settimanali, comprese le ore di straordinario. Mi chiedo come sia possibile proporre una adeguamento alla direttiva comunitaria e al tempo stesso prevedere un orario di lavoro così composto: 40 ore di lavoro ordinario, 8 ore di lavoro supplementare, più un numero imprecisato di ore di straordinario. Credo che una simile impostazione sia inaccettabile, anche alla luce della legge n. 473 del 1925. Mi sembra grave che proprio in questa sede vengano avanzate proposte del genere.

MUSSOLIN. Vorrei rispondere al senatore De Luca, almeno per la parte che mi riguarda: noi riteniamo che lavorare di più significhi far lavorare più persone. La flessibilità nell'orario di lavoro comporta da parte delle aziende la necessità di acquisire maggiore manodopera. Ogni qual volta si risponde alle esigenze effettive delle imprese, queste si aprono allo sviluppo, e ciò accade sia nel settore dell'artigianato, sia in quelli del turismo, del commercio e dei servizi. Se si «ingabbia» l'orario di lavoro ci sarà inevitabilmente una risposta negativa da parte delle aziende. Nel nostro settore l'orario di lavoro settimanale è di 40 ore: se il lavoro eccedente detto orario va considerato straordinario vuol dire che si elimina il concetto di flessibilità plurisettimanale. Detta flessibilità sta appunto ad indicare che, fermo restando l'orario di 40 ore, ci possono essere settimane in cui il lavoratore è impegnato per 36 ore e settimane in cui è impegnato per 44 ore. Questo significa offrire maggiori prospettive alle aziende e porle in condizione di creare occupazione.

GOBBI. Vorrei aggiungere una osservazione che attiene alla realtà delle imprese artigiane: quando si parla di flessibilità non si intende affatto la necessità di avere mano libera in tema di orario di lavoro, ma tener conto delle esigenze della piccola impresa che, a differenza di altre realtà industriali, non è in grado di programmare la sua attività con estrema precisione e quindi può avere picchi di produzione improvvisi. La flessibilità dell'orario di lavoro è una componente dell'attività produttiva non trascurabile: di qui la distinzione tra lavoro supplementare e lavoro straordinario.

Si ha la sensazione che il legislatore voglia, attraverso le sanzioni e quindi l'aumento dei costi, impedire il lavoro realizzabile nelle 8 ore eccedenti le 40 contrattuali, vale a dire il lavoro supplementare. D'altronde se detto lavoro viene considerato supplementare ha un determinato costo, mentre se è considerato straordinario ha un peso maggiore per l'azienda. Si tratta perciò di capire qual è l'obiettivo del legislatore: se è quello di aumentare l'onere contributivo a carico del datore di lavoro per impedire il lavoro eccedente le 40 ore, ma rientrante nel limite delle 48 ore, noi non siamo proprio d'accordo perchè rappresentiamo le piccole imprese che hanno bisogno dell'elasticità.

DE LUCA. Vorrei capire se lo straordinario viene realizzato al di fuori delle 48 ore settimanali.

GOBBI. L'orario è di 40 ore, più le 8 di lavoro supplementare.

MARCUCCI. Desidero sottolineare che con l'ultimo rinnovo contrattuale, specialmente nel settore del turismo, abbiamo raggiunto, in termini di flessibilità dell'orario di lavoro e di utilizzo della manodopera, risultati che neanche in passato avevamo auspicato, dato che avevamo sempre trovato i sindacati rigidi rispetto alla flessibilità. Il precedente contratto prevedeva che si potesse arrivare alla flessibilità solo attraverso la contrattazione aziendale; con il presente contratto è stato previsto soltanto un incontro formale ma non vincolante; in altra parte del contratto viene poi anche ammessa la possibilità di trattare a livello annuale la gestione del pacchetto orario complessivo. Evidentemente il sindacato, in questa tornata contrattuale conclusasi nel 1994, si è reso conto che per creare nuova occupazione bisogna «sbrigliare» le aziende. I disegni di legge all'esame del Parlamento sembrano essere in controtendenza rispetto a questa che per noi è una conquista inderogabile.

Vorrei ribadire quanto già affermava il presidente Pedrelli: non si può pensare di legiferare in materia di orario di lavoro come se fosse una materia comune a tutte le aziende, perchè le situazioni cambiano da settore a settore. La legge deve fornire un quadro di riferimento, ma non può vincolare le parti, che devono essere libere nel determinare limiti orari.

DE ROMANIS. Desidero aggiungere un'osservazione. La direttiva n. 93/104/CEE prevede che l'orario di lavoro possa essere stabilito non soltanto attraverso la legge, ma anche attraverso i contratti collettivi. Quindi la direttiva è di fatto attuata. Quando nei contratti collettivi viene fissato in 40 ore settimanali l'orario, vuol dire che si è data nella sostanza attuazione alla direttiva stessa.

PELELLA. Ho il timore che ci possa essere un equivoco tra noi commissari e gli ospiti auditi. Mi pare che ci stiamo riferendo a due concetti diversi e distinti: da una parte alla riduzione dell'orario di lavoro, dall'altra alla gestione globale dell'orario stesso, quindi ai criteri di distribuzione e di flessibilità. L'intervento del signor Mussolin faceva riferimento a quest'ultima fattispecie, quindi fissare il tetto e modularlo sulla base di esigenze oggettive, legate al tipo di produzione, all'eventuale carattere stagionale della stessa, alla domanda.

È importante comprendere che stiamo discutendo di entrambe le questioni e dobbiamo avere ben presente che il problema principale si riferisce alla riduzione dell'orario del lavoro; sulla base delle reali esigenze poi si possono utilizzare criteri di flessibilità.

MUSSOLIN. Ritengo importante sottolineare ancora una volta la realtà dei nostri settori. Forse avremmo dovuto iniziare i nostri interventi fornendo qualche indicazione ai signori senatori.

Abbiamo una previsione contrattuale che stabilisce che l'orario di lavoro è di 40 ore, oltre le quali scatta lo straordinario. Abbiamo, come tutti gli altri settori, un sistema di permessi retribuiti e di fatto l'orario di lavoro (valutato su base annua, quindi 40 ore per 48 settimane, considerando quattro settimane di ferie) si riduce al di sotto delle 40 ore set-

timanali. Non riteniamo che sia praticabile una riduzione dell'orario di lavoro settimanale previsto dai contratti di categoria.

In aggiunta, abbiamo messo in risalto che, proprio per sanare alcuni problemi legati alla produttività delle aziende, il sindacato, accogliendo alcune istanze presentate dalla Confcommercio, ha aderito alla proposta di introdurre elementi di flessibilità all'interno del contratto collettivo. Mantenendo quindi fermo il discorso che abbiamo fatto in precedenza (40 ore di lavoro settimanali, più le riduzioni previste in base agli accordi per i permessi annui retribuiti) si può andare in basso o in alto a seconda delle esigenze.

Questa è la situazione attuale, che a nostro avviso è perfettamente rispondente alle direttive europee.

DE CRAIS. In tema di riduzione dell'orario di lavoro, le organizzazioni presenti oggi in Commissione hanno espresso una sostanziale unità ribadendo l'adeguamento della legislazione a quanto prescritto nella contrattazione.

Ma c'è un problema che desta in noi maggiori preoccupazioni. Temiamo che il legislatore voglia stabilire dei limiti rigidi cui neanche il sindacato fa più riferimento. È stato raggiunto, anche per merito del sindacato, un ragionevole punto di maturazione; questo è accaduto dopo anni e anni di discussioni e di confronti che sono stati faticosi per tutti i soggetti interessati. Per noi della CNA, tra l'altro, ha costituito un importante traguardo anche dal punto di vista culturale.

Per quanto riguarda l'artigianato, la politica della riduzione dell'orario di lavoro, attuata in altri comparti, è stata affrontata dal sindacato con molta cautela. Di fatto, non abbiamo una riduzione dell'orario; abbiamo 16 ore di riposo compensativo, e lì ci siamo fermati. Poi abbiamo trovato alcune soluzioni su altri terreni per venire incontro alle esigenze dei lavoratori.

Riteniamo che la questione delle 40 ore rappresenti un limite entro il quale bisogna rimanere. Il problema che poniamo, oltre alla questione del tetto, è quello di garantire una legislazione normativa che lasci la massimo disponibilità possibile, anche se pur sempre con controlli e con regole adeguati, alla utilizzazione del monte ore complessivo a seconda delle esigenze. Ci sono esigenze giornaliere, settimanali, mensili e anche su base annua. Come per il commercio, infatti, anche per l'artigianato ci sono zone turistiche dove l'orario di lavoro si capovolge completamente. Una volta stabiliti i limiti - che non si possono travalicare - dell'orario di lavoro, chiediamo che la legislazione dia la possibilità agli imprenditori e ai lavoratori di gestire il monte ore complessivo, determinato con strumenti legislativi, nella maniera più conveniente per tutti, soprattutto per garantire la sopravvivenza delle imprese, l'erogazione dei servizi, la produzione dei beni delle nostre categorie.

Questo è il punto centrale che poniamo: limite delle 40 ore e massima flessibilità possibile per rispondere alle esigenze che le imprese hanno e che anche i sindacati finalmente hanno compreso.

PRESIDENTE. Vi ringrazio per aver partecipato ai nostri lavori e anche per le note scritte che ci avete consegnato e che al più presto verranno distribuite a tutti gli interessati. Tra qualche giorno verrà pubbli-

cato il testo dei due nuovi disegni di legge in materia di orario di lavoro e vi preghiamo di farci pervenire i vostri pareri o le vostre eventuali osservazioni aggiuntive senza procedere ad una ulteriore audizione.

Dichiaro conclusa l'audizione e rinvio il seguito dell'indagine ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE